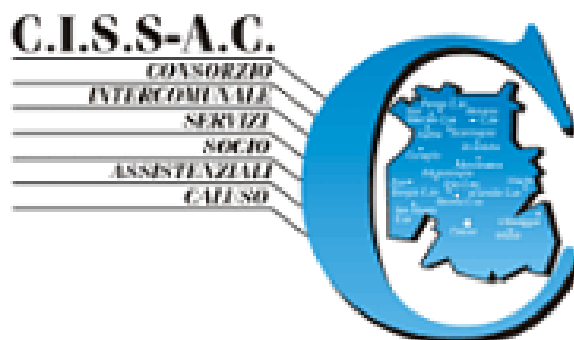




REGOLAMENTO CONSORTILE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
N°8 del 30 aprile 2010**

INDICE

Cap. I° - Principi generali	Pag. 1
Art. 1 – Oggetto	pag. 1
Art. 2 – Finalità.....	pag. 1
Art. 3 – Destinatari	pag. 3
Art. 4 – Criteri generali di riferimento	pag. 4
Art. 5 – Motivi di esclusione	pag. 5
Cap. II° - Tipologia degli interventi economici	Pag. 5
Art. 6 – Contributi temporanei personalizzati	pag. 5
Art. 7 – Contributi per il mantenimento dell’abitazione	pag. 6
Art. 8 – Contributi per temporanee sistemazioni abitative.....	pag. 6
Art. 9 – Contributi straordinari per specifiche esigenze.....	pag. 7
Art. 10 – Contributi per accesso a servizi	pag. 8
Art. 11 – Contributi erogabili con carattere di urgenza.....	pag. 8
Art. 12 – Contributi a titolo di prestito (prestito sociale).....	pag. 8
Art. 13 – Durata	pag. 8
Art. 14 – Determinazione entità contributi.....	pag. 9
Cap. III°- Aspetti procedurali	Pag. 9
Art. 15 – Procedure di accesso	pag. 9
Art. 16 – Documentazione	pag. 9
Art. 17 – Istruttoria	pag. 10
Cap. IV° Valutazione della situazione economica	Pag. 10
Art. 18 – Requisiti per l’ammissibilità	pag.10
Art. 19 – Modalità di calcolo del contributo	pag.11
Cap. V° - Procedura per erogazione contributo	Pag. 11
Art. 20 – Compiti del Servizio Sociale	pag. 11
Art. 21 – Compiti del Responsabile Area territoriale.....	pag. 11
Art. 22 – Criteri di priorità.....	pag. 12
Art. 23 – Ricorso	pag. 12
Cap. VI° - Disposizioni finali	Pag. 13
Art. 24 – Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta.....	pag. 13
Art. 25 – Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente	pag. 13
Art. 26 – Trattamento dei dati personali.....	pag. 13
Art. 27 – Derghe	pag. 13
Art. 28 – Aggiornamento soglie accesso e importi contributi	pag. 13
Art. 29 – Pubblicità del Regolamento.....	pag. 13
Art. 30 – Entrata in vigore	pag. 14
ALLEGATI	pag. 15

CAP. I° - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il Servizio di Assistenza Economica, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2004, rappresenta, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, una delle prestazioni essenziali per concorrere al perseguimento degli obiettivi di superamento delle carenze del reddito familiare e di contrasto alla povertà e consiste nell'erogazione di contributi economici finalizzati a fronteggiare situazioni di permanente o di temporanea difficoltà economica.

L'Assistenza economica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/2004, è uno strumento del Servizio Sociale, cui si accede previa valutazione della condizione di bisogno e la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e la sua famiglia, finalizzato a definire la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi, nonché a stimolare e potenziare verso l'autonomia le risorse presenti nella persona e nel nucleo familiare.

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2004, l'erogazione di interventi economici finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno del reddito al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Art. 2 – Finalità

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie o delle persone singole determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi previsti dal presente Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati a supporto dei nuclei familiari e/o dei singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi e degli interventi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Nell'ambito delle azioni previste per l'applicazione del presente Regolamento si applicano promuovono le disposizioni di cui l'articolo 433 del Codice Civile, relativo alle persone tenute all'obbligo di assistenza, al fine di rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

Art. 3 – Destinatari

Ai sensi della L.R. 1/2004 art. 22 comma 2, possono fruire delle prestazioni di assistenza economica i cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con residenza anagrafica nei Comuni che aderiscono al Consorzio C.I.S.S-A.C.

I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno, o un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione. Poiché i permessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche, ricongiungimenti familiari sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente, i possessori dei suddetti permessi si ritengono esclusi da tutti i contributi economici previsti dal presente regolamento nell'anno successivo al primo rilascio del permesso.

Le persone maggiorenni abili al lavoro non impegnate nell'attività di cura di figli con età inferiore ai tre anni o di persone non autosufficienti certificate, possono usufruire dell'assistenza economica alla condizione che diano disponibilità a svolgere, su base volontaria e gratuita, un'attività utile alla comunità proposta dal Consorzio.

Art. 4 – Criteri generali di riferimento

Al fine di corretto utilizzo dello strumento dell'assistenza economica, l'Assistente Sociale di riferimento per l'utente è tenuto a compiere un'attenta valutazione della sua situazione familiare e sociale complessiva mediante l'utilizzo di colloqui professionali, di visite domiciliari e attraverso l'acquisizione nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale, di ulteriori elementi di analisi e di valutazione, in possesso di altri Enti e Servizi, utili alla definizione del progetto di sostegno da attivare.

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Ai fini della definizione delle erogazioni si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate all'atto della presentazione della richiesta, e per tutto il periodo di durata dell'intervento, del nucleo familiare così costituito:

- il richiedente la prestazione e i componenti la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando il componente interessato non abbia intrapreso azioni, in via giurisdizionale o amministrativa, volte ad accertare la posizione soggettiva del coniuge. Non si considera componente del nucleo richiedente, il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un suo componente, qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.

Possono essere beneficiari degli interventi descritti nel presente regolamento solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

In generale l'entità del contributo è definita dalla tabella allegata al presente regolamento aggiornata con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione. L'Assistente Sociale ha facoltà di valutare, motivandolo nel progetto, l'opportunità di erogare contributi d'importo inferiore rispetto a quanto previsto dalla suddetta tabella. In tal caso e solo a fronte di valutazione delle risorse attivate dalla persona e di nuova e motivata riprogettazione, sono possibili ulteriori eventuali rinnovi fino ad un massimo di sei mesi.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o necessità, il contributo economico può essere riscosso da persona diversa dal richiedente mediante apposita delega alla riscossione allegata alla documentazione prevista.

In situazioni particolari, per assicurare l'uso corretto dell'intervento di assistenza economica, può essere individuata direttamente dall'Assistente Sociale, anche in assenza di delega, persona diversa dal beneficiario dell'intervento per la riscossione del contributo economico.

Il diritto alla somma erogata a titolo di assistenza economica decade qualora la stessa non venga riscossa entro 45 giorni dalla data di disponibilità presso l'Istituto bancario delegato, ai sensi della comunicazione di concessione inviata dal Consorzio beneficiario.

Gli interventi di assistenza economica non possono, in ogni caso, essere sostitutivi di competenze proprie di altri Enti o Servizi (Amministrazioni Comunali, Enti Previdenziali, Centro per l'Impiego,

Azienda Sanitaria Locale, ecc...), rispetto ai quali il Servizio Sociale può indirizzare o orientare l'utenza, o segnalare le necessità rilevate proponendo l'attivazione delle risposte previste.

Art. 5 – Motivi di esclusione

Non possono beneficiare dei Contributi descritti nei successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a. percepiscano un reddito superiore a quanto previsto dal presente regolamento;
- b. rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e di qualsiasi durata temporale; mancata ricerca attiva del lavoro attraverso l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo e l'offerta di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego salvo diversa valutazione dell'assistente sociale giustificante la mancata accettazione;
- c. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro ovvero di ogni altra attività proposta e finalizzata a facilitare e promuovere l'inserimento lavorativo;
- d. utilizzo del contributo economico in corso in modo non rispondente a quanto concordato al momento della richiesta;
- e. pregressi utilizzi impropri di contributi economici erogati;
- f. prodotto dichiarazioni o atti falsi.
- g. presenza e verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.

I motivi di esclusione di cui alle lettere b, c, non operano nei confronti delle persone le cui condizioni di salute, opportunamente certificate, non consentano di adempiere agli impegni ivi previsti, per tutto il periodo certificato.

Cap. II° – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

L'assistenza economica si articola in:

- Contributi temporanei personalizzati;
- Contributi per il mantenimento dell'abitazione;
- Contributi per temporanee sistemazioni abitative;
- Contributi straordinari per specifiche esigenze (o Contributo economico finalizzato);
- Contributi per accesso a servizi;
- Contributi erogabili con carattere di urgenza;
- Contributi a titolo di prestito.

Art. 6 – Contributi temporanei personalizzati

È l'intervento economico previsto per le persone e i nuclei famigliari in cui vi è almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che, a causa di una situazione temporanea e/o imprevista, si trovino privi di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari; l'intervento è collocato all'interno di un più ampio progetto di aiuto concordato e sottoscritto dai richiedenti, teso alla rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica e al raggiungimento dell'autonomia.

In particolare, ma non in modo esclusivo, si individuano le seguenti situazioni sociali:

- a. Nuclei monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali la carcerazione di uno dei genitori dei minori, in assenza di idoneo sostegno parentale;

- b. Donne sole in stato di gravidanza in difficile situazione sociale e prive di idoneo sostegno parentale per i due mesi precedenti al parto e fino ai 12 mesi successivi alla nascita. Nel caso la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- c. Giovani tra i 18 e i 21 anni d'età già in carico in età minore al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomia;
- d. Persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato volto al reinserimento sociale;
- e. Nuclei familiari in cui l'unico percettore di reddito perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento quali fallimento dell'azienda, mobilità, sopravvenuta grave malattia che ne determini il licenziamento;
- f. Persona non autosufficiente a reddito zero nel periodo di attesa del verbale di riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica. Dopo il suddetto riconoscimento il contributo si trasforma in prestito sociale in attesa dell'erogazione diretta da parte dell'ente preposto e conseguente restituzione della somma anticipata al Consorzio;
- g. Persona a reddito zero con invalidità certificata dal 46% al 74%;
- h. Persone con programmi di recupero terapeutico certificato dai servizi competenti (Servizio di Salute Mentale e Ser.T.) come incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Art. 7 – Contributi per il mantenimento dell'abitazione

I contributi per il mantenimento dell'abitazione rappresentano una specifica misura destinata a fronteggiare i problemi connessi all'abitazione in presenza di una accertata condizione di svantaggio economico, il cui perdurare può determinare, tra l'altro, l'insorgere di situazioni di morosità con conseguente avvio dei percorsi giudiziari che determinano la perdita della casa.

A favore dei beneficiari, su richiesta e valutazione professionale dell'assistente sociale, viste le condizioni sociali e familiari del nucleo, può essere erogato – anche continuativamente – un contributo per le spese di abitazione.

L'entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da sostenere e non potrà, in ogni caso, superare la quota annuale di € 1.500,00 rinnovabili per gli anni successivi. I contributi possono essere erogati in una o più soluzioni.

Il contributo può essere erogato anche qualora il nucleo richiedente versi in stato di morosità nel pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche, abbia concordato per iscritto un piano di rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula ed il rispetto di tale piano non siano possibili, dimostri di versare l'intero importo del contributo per il pagamento delle morosità nei mesi successivi alla concessione del contributo. Se i beneficiari della quota dei suddetti contributi non hanno destinato le rispettive quote al pagamento delle spese di abitazione, le quote non potranno essere rinnovate per un numero di mesi pari a quelli dell'uso improprio.

Art. 8 – Contributi per temporanee sistemazioni abitative

A favore di persone e nuclei in condizioni di particolare debolezza sociale e per periodi limitati, sono previsti interventi per sopperire a temporanee necessità abitative. Possono beneficiare di tali interventi – finalizzati al pagamento di strutture alberghiere o similari e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa – persone temporaneamente prive di un'abitazione e della possibilità di trovare ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture di accoglienza, che rientrino nelle seguenti condizioni:

- minori ultra 16enni conosciuti e seguiti dal servizio sociale, allontanati dal proprio nucleo familiare per gravi motivi, previo consenso degli esercenti la potestà parentale o su

provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. L'inserimento di minori in strutture di tipo alberghiero riveste carattere di eccezionalità;

- famiglie monoparentali con figli minori a carico, nei primi sei mesi successivi all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di gravi motivi, in assenza di sostegno parentale;
- donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti e i dodici successivi al parto, prive di sostegno parentale. Nel caso la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, l'intervento potrà decorrere dall'accertamento di tale stato;
- giovani tra i 18 e i 21 anni d'età, già in carico al servizio sociale, in presenza di un progetto di autonomizzazione, privi di sostegno parentale o per i quali tale sostegno non sia sufficiente alla realizzazione del progetto;
- persone con modalità di vita marginali, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- persone in carico al servizio sociale che hanno terminato, con buone probabilità di tenuta, programmi di recupero terapeutico, in presenza di un progetto di reinserimento sociale concordato e condiviso con i servizi specialistici;
- persone sole, vittime di maltrattamenti da parte di componenti il nucleo familiare (a fronte di denuncia alle competenti autorità), la cui permanenza nella stessa abitazione metta a rischio la loro incolumità;
- persone e nuclei familiari sottoposti a procedura di sfratto, su segnalazione del Comune consortile di residenza e in assenza di sostegno parentale e/o amicale. A favore degli sfrattati l'intervento di temporanea sistemazione abitativa può essere effettuato una sola volta e non è ripetibile al verificarsi di un'eventuale ulteriore e analoga situazione.

I Servizi Sociali consortili e i Comuni collaborano in modo strutturato per definire ogni intesa volta al superamento delle situazioni relative all'emergenza abitativa e all'assegnazione di alloggi ai soggetti in carico ai servizi sociali.

Art. 9 – Contributi straordinari per specifiche esigenze

I Contributi economici straordinari sono destinati ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e/o straordinario onere economico. Tali contributi possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati negli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 possono essere finalizzati a:

- spese di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, cure ortodontiche, non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, prioritariamente a favore di minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, disabili e persone con provvedimenti di tutela in carico al servizio sociale ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti dalla tabella allegata al presente regolamento.
- Spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di prima necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione a favore di nuclei titolari di Contributi temporanei personalizzati privi di sistemazione abitativa adeguata e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;
- Spese per trasloco;
- Spese relative all'accudimento dei figli minori fino ai 12 anni d'età, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ad altri servizi del territorio;
- Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o medico specialista qualora non già coperti dal SSN;
- Spese per l'acquisto di farmaci generici, su prescrizione medica, qualora non già coperti dal SSN;

- Spese per trasporti essenziali;
- Spese per sostenere pagamenti di utenze domestiche indispensabili;
- Spese per interventi di sostegno a favore di persone disabili al fine di consentirne la permanenza in famiglia.

Art. 10 – Contributi per accesso a servizi

I beneficiari dei contributi economici di accesso ai servizi sono i minori che vivono situazioni familiari di disagio economico, ambientale e relazionale e riguardano l'inserimento e la fruizione dei seguenti servizi:

- a) servizi per la prima infanzia (es. asili nido, micronidi pubblici o autorizzati, nidi familiari, baby-parking, ecc.)
- b) scuole dell'infanzia paritarie e private, qualora si riscontri l'impossibilità di accedere a quelle pubbliche;
- c) pre-scuola, dopo scuola, centri estivi;
- d) servizi di trasporto e mensa per la frequenza di corsi professionali;
- e) altri servizi che risultino necessari in base al singolo progetto professionale di intervento.

Art. 11 – Contributi erogabili con carattere di urgenza

In presenza di situazioni di urgenza debitamente motivate, da sottoporre al parere e all'approvazione del competente Responsabile Area Territoriale, i contributi disposti dal presente Regolamento o parte di essi, fino ad un importo massimo pari ad € 500,00, stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, possono essere erogati in tempi rapidi, attraverso il Servizio Economico Finanziario del Consorzio.

Art. 12 – Contributi a titolo di prestito (prestito sociale)

Su valutazione professionale dell'Assistente Sociale, come modalità di "contratto" con l'utente per favorire l'assunzione di responsabilità ed il personale impegno dello stesso al superamento delle difficoltà espresse, ogni tipologia di intervento di assistenza economica può essere concordata a "titolo di prestito", allo scopo di prevenire l'entrata nel circuito assistenziale. L'intervento si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora il soggetto sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali o fonte di reddito del lavoro dipendente.

In questo caso, al progetto/contratto individualizzato occorre allegare l'impegno sottoscritto dal richiedente i tempi e le modalità di restituzione del contributo economico.

L'assistente sociale dovrà provvedere, nei tempi previsti, alla verifica dell'avvenuta restituzione secondo le modalità definite.

Art. 13 – Durata

I contributi disposti dal presente Regolamento o parte di essi, sono erogabili per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili, in presenza della necessità di ulteriore tempo per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, per altri 6 mesi su proposta motivata del Servizio Sociale. Sono fatti salvi i motivi di esclusione previsti.

La proposta di contributo è sottoposta ad autorizzazione mensile. Nel caso in cui si ritenga necessaria la prosecuzione dell'intervento dovrà essere presentata nuova richiesta (massimo 6 volte in un anno solare) attraverso una relazione di aggiornamento con indicato eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato precedentemente e allegata la sola scheda di proposta del contributo mensile. La suddetta

richiesta verrà valutata di volta in volta secondo le modalità sopra descritte, tenuto conto di tutte le domande (rinnovi e casi nuovi) pervenute nel mese.

Art. 14 – Determinazione entità contributi

Per determinare l'importo dei contributi descritti negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si farà riferimento ai parametri definiti nell'Allegato "A" del presente regolamento.

Il massimale mensile erogabile, qualunque sia la composizione del nucleo è pari ad € 500,00. E' possibile erogare, in aggiunta, un contributo economico a favore di soggetti o nuclei in situazioni impreviste e/o eccezionali documentate, che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo normalmente autonomo. L'intervento dovrà, comunque, essere risolutivo della situazione e non può superare la somma complessiva di € 1.500,00 annuali erogabili in una o più soluzioni.

Il contributo economico può essere proposto, di norma, come intervento "una tantum" nell'arco dell'anno solare, pur con la possibilità di dilazionare l'erogazione in più soluzioni.

Cap. III° - ASPETTI PROCEDURALI

Art. 15 – Procedure di accesso

1. Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento i cittadini interessati devono:

- a) presentare domanda al Servizio sociale territorialmente competente in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo richiedente o in base al domicilio, nel caso di necessità improrogabili ed urgenti;
- b) sottoscrivere l'apposito modulo di domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante, per sé e per il nucleo familiare di appartenenza, la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici e l'inesistenza di motivi di esclusione dagli stessi;
- c) consegnare la documentazione richiesta;
- d) manifestare il consenso e sottoscrivere l'autorizzazione all'accesso alle informazioni, relative alle condizioni patrimoniali e reddituali che lo riguardano, da parte dei Servizi del Consorzio, quale condizione preliminare ed indispensabile per la fruizione delle prestazioni;
- e) comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.

2. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo familiare, nonché dell'appropriato impiego dei benefici.

3. I dati forniti dal richiedente verranno trattati nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 16 – Documentazione

La documentazione necessaria per la richiesta d'intervento di assistenza economica è la seguente:

- richiesta dell'interessato redatta su apposita modulistica allegata al presente regolamento;
- progetto/contratto sottoscritto con l'indicazione degli obiettivi, interventi, impegni presi, dei tempi di realizzazione e verifiche, con l'indicazione della tipologia di intervento, dei dati dell'intestatario, delle modalità di pagamento, del calcolo per la quantificazione dell'importo;
- eventuale delega alla riscossione del contributo economico;

- eventuale dichiarazione di impegno alla restituzione del contributo economico erogato a “titolo di prestito”
- mod. 101 o 201, se esiste 730 o 740, ultima busta paga e/o tagliando di pensione anno in corso;
- dichiarazione dell'accertamento dello stato di disoccupazione (Art. 3 comma 1 D.lgs. 297/02);
- ricevute di affitto/mutuo degli ultimi tre mesi;
- ricevute per il riscaldamento relative all'ultima stagione invernale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con dichiarazioni delle condizioni economiche non rilevate dalla documentazione richiesta;
- per i cittadini stranieri: regolare carta di soggiorno, o un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla normativa nazionale sull'immigrazione

Qualora lo si ritenga necessario, o la documentazione presentata risulti scarsamente chiarificatrice della situazione o di specifiche condizioni personali, sono attivate ulteriori verifiche su quanto dichiarato attraverso la richiesta di accertamenti o l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza circa la situazione personale, economica, patrimoniale e familiare degli interessati.

L'intervento di assistenza economica può essere proposto anche in assenza della documentazione dell'utente, solo in situazioni molto particolari e motivate dall'assistente sociale.

Non concorrono alla formazione del reddito familiare le seguenti entrate:

- a) l'indennità di accompagnamento, l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale e assoluta erogate dall'INPS;
- b) le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'INAIL.

Art. 17 – Istruttoria

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

CAP. IV° - Valutazione della situazione economica

Art. 18 – Requisiti per l'ammissibilità

I requisiti per l'ammissibilità sono:

- assenza del reddito o avere il reddito inferiore ai parametri previsti dalla tabella e allegata al presente regolamento;
- non possedere un patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali fatta eccezione ove viene accreditata la pensione o altra somma utile per il sostentamento del nucleo familiare;
- non possedere un patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'abitazione principale o di proprietà indisponibili (nuda proprietà, immobile fatiscente) e pertanto sono costretti a sostenere spese di locazione.

Nel corso della prestazione economica l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione migliorativo della propria situazione economica risultante nell'attestazione della documentazione prodotta.

Art. 19 – Modalità di calcolo del contributo

Accedono ai contributi economici previsti dal presente regolamento i cittadini con reddito inferiore ai parametri previsti dalla tabella e allegata al presente regolamento.

L'importo del contributo è determinato in base ai componenti del nucleo individuati come beneficiari dell'intervento all'interno del progetto/contratto secondo le priorità previste dall'art. 22.

Il contributo verrà erogato nella misura della differenza calcolata tra la sommatoria delle tre voci precedenti (Quota base/affitto/spese riscaldamento, energia elettrica, idrica e condominiali) ed il reddito accertato e documentato del nucleo.

CAP. V° - Procedura per erogazione contributo

Art. 20 – Compiti del Servizio Sociale

Al Servizio sociale compete la verifica che la richiesta presentata sia coerente ai compiti istituzionali del Consorzio e compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Qualora tale preliminare verifica evidenzia l'incongruenza della domanda e/o l'assenza dei requisiti di ammissibilità, l'assistente sociale che è anche responsabile del procedimento può, nell'ambito della propria responsabilità ed autonomia professionale, esprimere al richiedente motivato diniego all'avvio della procedura.

Qualora tale preliminare verifica evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, al Servizio Sociale è richiesto di provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) la raccolta della documentazione necessaria, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa;
- b) lo svolgimento dell'istruttoria, eventualmente in collaborazione con altri Servizi interessati;
- c) la predisposizione della proposta di intervento, completa di parere dell'assistente sociale e supportata, dal progetto-contratto concordato con il beneficiario;
- d) l'inoltro della proposta al Responsabile dell'Area Territoriale, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di formalizzazione della domanda da parte del richiedente, corredata di tutta la documentazione richiesta.

Prima della concessione di un eventuale rinnovo, il Servizio sociale territorialmente competente deve verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. Può inoltre disporre, in ogni momento, ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.

Art. 21 – Compiti del Responsabile Area Territoriale

Le proposte di assistenza economica sono sottoposte ad autorizzazione del Responsabile Area Territoriale.

I servizi sociali trasmettono mensilmente – entro la quarta settimana del mese – al Responsabile Area Territoriale - la proposta di contributo economico in originale che esprimerà un parere motivato in ordine all'accoglimento o meno dell'istanza. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il Responsabile Area Territoriale si rende garante della corretta ed omogenea applicazione del presente Regolamento, dell'equità di trattamento dei cittadini e della trasparenza delle procedure e adotta un provvedimento finale ai sensi della legge 241/90 in merito all'erogazione dei contributi.

Art. 22 – Criteri di priorità

Il Responsabile Area Territoriale dispone di un budget mensile non superabile e dovrà esaminare le tipologie di richiesta secondo il seguente ordine man mano che vengono esaurite le domande:

- Contributi temporanei personalizzati;
- Contributi per il mantenimento dell'abitazione;
- Contributi per temporanee sistemazioni abitative;
- Contributi straordinari per specifiche esigenze (o Contributo economico finalizzato);
- Contributi per accesso a servizi;
- Contributi erogabili con carattere di urgenza;
- Contributi a titolo di prestito.

All'interno delle seguenti tipologie, in caso di presentazione di un numero di progetti eccedenti le risorse economiche deliberate, la stessa autorizzerà prioritariamente i progetti secondo le seguenti priorità:

1. a parità di tipologie avranno la precedenza coloro che non hanno già beneficiato in passato di interventi economici;
2. a parità di condizione la precedenza verrà data a:
 - nuclei con più figli e di minore età;
 - coloro che presentano una percentuale d'invalidità più elevata
 - coloro che si trovano nella situazione di disagio da meno tempo
 - situazioni nuove rispetto a coloro che hanno già usufruito di interventi economici in passato.

Non è possibile l'erogazione contemporanea a favore dello stesso nucleo di più contributi economici.

Art. 23 – Ricorso

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato ridotto o sospeso il contributo possono, entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego, fare richiesta scritta al Responsabile Area Territoriale per prendere visione del verbale della Commissione economica (per quanto a loro riferito) ed eventualmente della relazione sociale. Il Responsabile Area territoriale, entro 15 giorni, deve far convocare il cittadino ricorrente presso la sede centrale dell'Ente per la presa visione della pratica respinta.

Nel caso in cui il cittadino ritenga non sufficiente la presa visione di cui al comma precedente può presentare reclamo scritto al presidente del consiglio di Amministrazione del Consorzio entro 15 giorni dalla presa visione della documentazione a lui relativa.

Il Presidente, esaminata la documentazione in collaborazione con il Responsabile Area Territoriale e se del caso sentiti gli interessati, decide entro 30 giorni dalla data del ricevimento del reclamo in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

Il Servizio Consortile di territorio è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare reclamo al diniego del contributo.

CAP. VI° - Disposizioni finali

Art.. 24 – Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati da questo regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

Art.. 25 – Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci e di presentazione documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto a prestazioni future.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

Il Consorzio periodicamente verifica la pertinenza dei dati personali dei beneficiari raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui all'art. 10 della L. 675/96 ed in particolare che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni, per i controlli previsti dall'art. 23 del presente regolamento, ed ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

Art. 27 – Deroghe

Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere effettuate, solo in presenza di casi eccezionali e dovuti a particolari esigenze socio-economiche segnalate e motivate dagli assistenti sociali al Responsabile Area territoriale che dovrà comunque esprimere il proprio parere.

Art. 28 – Aggiornamento soglie accesso e importi contributi

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare annualmente gli importi e valori indicati nella allegata tabella A in base al tasso tendenziale annuo d'inflazione.

Art. 29 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria Consortile e presso le Sedi territoriali del Consorzio perché se ne possa prendere visione. Sarà altresì pubblicato sul sito del Consorzio.

Art. 30 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 – verrà applicato in via sperimentale nell'anno 2010 a seguito di deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 8 del 30/04/2010.

Il rispetto delle disposizioni fissate dal presente regolamento è subordinato alla copertura finanziaria del Bilancio in corso.

All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 26 del 10/04/1997 nonché di tutte le altre norme in contrasto e/o incompatibili con la nuova disciplina.

DETERMINAZIONE ENTITA' CONTRIBUTI ECONOMICI

L'accesso ai contributi economici è computato in base ai parametri stabiliti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 26 del 10/04/1997 aumentandoli in base ai prezzi al consumo F.Q.I del 27%.

Conseguentemente il calcolo a favore del nucleo familiare risulta così articolato:

IMPORTI PER N° COMPONENTI NUCLEO	
€ 255,80 mensili	quota base per il 1° componente
€ 182,64 mensili	quota base per il 2° componente
€ 131,50 mensili	quota base per gli altri componenti

- Ai fini del calcolo del contributo economico continuativo verrà considerato l'affitto (debitamente documentato) relativo ad alloggi di tipo economico, edilizia popolare fino ad un massimo di € 197,00.
- Ai fini del calcolo del contributo economico continuativo verranno considerate inoltre le spese di riscaldamento, energia elettrica, idrica e condominiali(debitamente documentate) fino ad un massimo di Euro 99.00 mensili.
- Il contributo verrà erogato nella misura della differenza calcolata tra la sommatoria delle tre voci precedenti (Quota base/affitto/spese riscaldamento,energia elettrica, idrica e condominiali) ed il reddito accertato e documentato del nucleo.
- Il massimale mensile erogabile, qualunque sia la composizione del nucleo, è pari a € 500,00.
- E' possibile erogare, in aggiunta, un contributo economico a favore di soggetti o nuclei in situazioni impreviste e/o eccezionali documentate, che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo normalmente autonomo. L'intervento dovrà, comunque, essere risolutivo della situazione e non può superare la somma complessiva di € 1.500,00 annuali erogabili in una o più soluzioni.